

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare alle condizioni e per il tempo qui in appresso precisati il servizio di MANUTENZIONE PERIODICA dell'IMPIANTO TERMICO citato nelle premesse al presente contratto, nonché di manutenzione periodica della apparecchiature aggiuntive individuate nel presente contratto. Per impianto termico al fine del presente contratto deve intendersi l'impianto come definito dall'Allegato A, Comma 13 del D.L. 192/05 riportato nell'Articolo 2 del presente contratto.

Il presente contratto ha per oggetto un servizio di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON è inquadrabile nelle ipotesi di cui all'Art. Il Comma 8 del DPR 412/93 (nomina del CAT a Terzo Responsabile).

Le specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione del presente contratto sono precisate nell'Articolo 3.

Art. 1 BIS - ESCLUSIONI

Non rientrano nell'oggetto del presente contratto le seguenti prestazioni:

- Esercizio di impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza
- Esercizio di impianti centralizzati se non esplicitamente pattuito
- Prestazioni effettuate su chiamata che non siano esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere murarie o interventi su parti di impianto sotto traccia
- Prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazione di guasti e/o sostituzione di parti, fatto salvo il caso in cui tali prestazioni non siano espressamente comprese nel presente contratto (formule Supersereno, Strasereno e Telesereno)
- Interventi di manutenzione straordinaria come definiti all'Allegato A, Comma 17 del D.L. 192/05 o comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che non siano eseguibili sul posto
- Prestazioni di manutenzione connesse ad obblighi di Legge e/o regolamentari non esistenti all'atto della stipula del presente contratto
- Interventi tecnici resi necessari per adeguare l'impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell'ipotesi di impianto non conforme alle suddette disposizioni
- Qualsiasi intervento di predisposizione del generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica fumi obbligatoria
- Qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/ventilazione)
- Assunzione della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 Art. 31 e 4 e del DPR 412/93 e del D.L. 192/05
- Fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore e salvo qualora la fornitura gratuita sia espressamente compresa nel presente contratto (formule Supersereno e Telesereno). In ogni caso non è mai compresa la fornitura gratuita di parti di ricambio per guasti dovuti a cause di forza maggiore (per esempio fulmini, gelate, inondazioni, terremoti, calcare o atti vandalici e tutte le altre cause specificate nel libretto d'uso e manutenzione)
- Fornitura e acquisto di combustibile, energia elettrica, eccetera
- Tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO

Si definisce impianto termico ai sensi del presente contratto; un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE (CAT)

Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 1 bis del presente contratto, il CAT si obbliga in conformità all'Allegato L del D.L. 192/05 a:

- Provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto termico una volta all'anno, secondo le istruzioni del costruttore del generatore di calore
- Provvedere alle verifiche periodiche e all'esecuzione di una verifica fumi in coincidenza con ogni intervento di manutenzione periodica programmata dell'impianto, comunque entro e non oltre le scadenze massime tassative stabilite all'Allegato L del D.L. 192/05

Le date delle manutenzioni e delle verifiche periodiche di Legge (secondo la periodicità minima stabilita dal costruttore del generatore di calore) saranno concordate con il committente, che il CAT dovrà informare in base alla data di installazione del generatore di calore.

• Redigere, sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato F del D.L. 192/05 (per impianti >= 35 kW) e successive modificazioni al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto

Il CAT si obbliga inoltre:

- Ad avvertire il committente con un congruo anticipo, comunque non inferiore a 7 giorni, dell'intervento da effettuare ai fini della manutenzione
- Ad utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente si obbliga a versare al CAT il corrispettivo pattuito nel presente contratto, secondo le modalità e i tempi presenti nel contratto stesso. Altre prestazioni non previste dal presente contratto potranno costituire oggetto di specifici accordi con il CAT. Il mancato pagamento del canone relativo al presente contratto entro i termini contrattualmente previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 5 - ALTRI OBBLIGHI DELL'UTENTE

Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 4, l'utente si obbliga inoltre a:

- Assicurare al CAT un accesso libero, agevole, sicuro e tempestivo ai locali, agli impianti e alle apparecchiature oggetto del presente contratto in modo da rendere effettiva e regolare l'esecuzione. A tal fine il CAT provvede ad avvertire il committente con un congruo anticipo, comunque non inferiore a 7 giorni, dell'intervento da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora il committente non renda disponibile l'accesso - o non consenta comunque l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto - il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso. La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile
- Mettere a disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e apparecchiature oggetto del presente contratto. In particolare dovranno essere resi disponibili, qualora previsti da Leggi e/o Regolamenti, documenti di istruzione e avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell'impianto, libretti di impianto e/o centrale, eccetera
- Attuare tutti i comportamenti e far effettuare le opere di predisposizione necessarie affinché le operazioni di manutenzione si possano svolgere in condizione di sicurezza, nel rispetto delle norme tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni
- Rispettare nell'arco di tempo intercorrente tra gli interventi di manutenzione periodica le istruzioni fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare lo stato originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contratto o delle loro parti componenti
- Conservare ed aggiornare la documentazione di impianto per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione al proprietario, all'eventuale Terzo Responsabile o al nuovo locatario subentrante.

Art. 6 - DECORRENZA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti, e potrà essere prorogato automaticamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi preventivamente all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno DUE MESI dalla scadenza.

Art. 7 - DIRITTO DI RECESSO

Il committente, se persona fisica, qualora l'abbonamento di servizio sia stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del CAT specificato nel presente contratto, entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, a norma dell'Art. 64, Comma 1; D.L. 6 Settembre 2005, n° 206 (Codice del Consumo).

- Il CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'Art. 4 con riferimento al mancato o ritardato pagamento del prezzo e dall'Art. 5
- Il CAT può altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell'impianto e/o delle apparecchiature oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento a norme di Legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano entro un termine adeguato affinché il CAT possa eseguire in condizioni di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica secondo quanto previsto da Leggi e/o Regolamentazioni e dal presente contratto
- Inoltre il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso nel caso di ripetuti inadempimenti del committente in relazione ad analoghi contratti intercorrenti tra le stesse parti del presente contratto

Il CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Committente.

Art. 8 - INADEMPIMENTO

In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dagli articoli 4 e 5 il CAT eserciterà i diritti previsti dall'Art. 1373 del Codice Civile in ordine alle prestazioni già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura delle parti alla metà del corrispettivo complessivamente previsto in base al presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno eventualmente subito.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le pertinenti norme del Codice Civile.